

#### **PREMESSE**

- A) In data 03/04/2007, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e le Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc, Codacons, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino;
- B) con la sottoscrizione del predetto protocollo le parti hanno inteso definire le linee guida e i principi ispiratori per l'adozione di una Carta dei Diritti del Consumatore/Utente di Servizi Psicologici;
- C) nella Carta dei Diritti del Consumatore/Utente di Servizi Psicologici sono stabilite le linee guida per la disciplina dei rapporti tra psicologi e l'utenza ispirate ai principi di professionalità, trasparenza, tutela della salute e facilità di accesso;
- D) il professionista che sottoscrive il presente contratto ha aderito alla Carta dei diritti del Consumatore/Utente di servizi psicologici;

#### **ART. 1- VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse di cui sopra, ed in particolare la Carta dei Diritti del Consumatore/Utente di Servizi Psicologici, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2- OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

L'organizzazione delle attività viene concordata tra le parti nel rispetto delle reciproche necessità ed esigenze. La prestazione psicologica/psicoterapeutica dovrà essere resa personalmente dal Professionista incaricato, che non potrà avvalersi di sostituti salvo gravi impedimenti o specifiche esigenze che comunque dovranno essere preventivamente concordate con l'utente. Il Professionista dovrà rendere all'utente tutte le informazioni riguardanti la prestazione professionale.

#### **ART. 3- DURATA E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE CON NUOVE PRESTAZIONI**

La durata dell'incarico sarà stabilita dal professionista e concordata con l'utente. Ogni qualvolta il rapporto professionale debba proseguire con nuove prestazioni, le parti potranno stabilire ulteriori incontri concordandone nuovamente il costo e la durata.

Ogni variazione di prestazione rispetto alla precedente, deve essere concordata e approvata dalle parti per iscritto, unitamente alle eventuali variazioni di costo e durata.

#### **ART. 4- CORRISPETTIVO**

L'utente, dopo essere stato informato dell'abolizione ex legge dei tariffari minimi, s'impegna a corrispondere al Professionista le somme con questi concordate, che comunque non potranno eccedere i limiti massimi stabiliti dal tariffario professionale, di cui al codice deontologico.

La tariffa concordata non può essere aumentata per tutta la durata della prestazione concordata.

Eventuali riduzioni alla parcella concordata deve essere adeguatamente motivata ed oggetto di eventuale valutazione.

Il personale amministrativo del Centro, contestualmente ad ogni pagamento, rilascerà all'utente idonea ricevuta. Sarà cura dell'amministrazione centrale rilasciare la fattura con menzione di avvenuto pagamento (o in contanti o con bonifico bancario) a conclusione del percorso e comunque entro l'anno solare o, in tempi diversi, se richiesto dell'utente.

Nella fattura o in separata parcella, il professionista è tenuto a specificare nel dettaglio le prestazioni effettuate e i relativi costi che concorrono a formare il costo finale per l'utente.

#### **ART. 5- DISDETTA DEGLI APPUNTAMENTI**

Le parti sono tenute alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari degli appuntamenti che vengono concordati di volta in volta oppure all'inizio di ogni programma di terapia.

In caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare l'appuntamento fissato, le parti sono tenute a darne notizia almeno 24 ore prima secondo le modalità preventivamente concordate.

Professionista e utente s'impegnano a rendere attivi e raggiungibili i recapiti forniti.

In caso di mancata osservanza del termine per la disdetta dell'appuntamento da parte dell'utente, lo stesso sarà obbligato a corrispondere al professionista il costo dell'intera seduta prenotata.

In caso di mancata osservanza del termine per la disdetta dell'appuntamento da parte del professionista, questi dovrà rinviare la seduta ad altra data da concordare con l'utente e non potrà pretendere il relativo costo.

Il tutto salvo, per entrambe le parti, i casi di forza maggiore, opportunamente documentati o provati, nel qual caso saranno tollerate anche disdette con preavviso inferiore alle 24 ore.

#### **ART. 6- RECESSO DELL'UTENTE**

L'utente può recedere dal contratto sdandone preavviso rispetto alla prima seduta utile nei termini previsti dall'art. 5, con l'onere di darne al più presto comunicazione al professionista. L'utente sarà tenuto a corrispondere al professionista esclusivamente gli onorari per le prestazioni ricevute.

#### **ART. 7 RECESSO DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista può recedere dal contratto per comprovati motivi e giusta causa.

In tal caso è tenuto a preavvertire verbalmente l'utente, di norma con almeno due settimane di anticipo, dello scioglimento del rapporto.

Il professionista può richiedere all'utente esclusivamente gli onorari per le prestazioni effettuate fino al momento dello scioglimento del rapporto.

Se richiesto, il professionista può indirizzare l'utente ad altro professionista di fiducia con pari preparazione professionale e pari condizioni contrattuali.